

Cassazione civile sez. un., 18/09/2014, n. 19663

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 26 luglio 2010, la Corte di appello di Torino accolse solo in parte la domanda di equa riparaazione ex L. n. 89 del 2001 avanzata da (omissis) e (omissis), liquidando la somma di Euro 4.416,66 in favore del primo e di Euro 2.666,65 in favore della seconda, per aver sofferto una durata processuale eccedente quella ragionevole rispettivamente di cinque anni e mesi due e di anni tre e mesi cinque.

La Corte territoriale evidenziò che il ristoro richiesto spettava ai predetti solo dal momento in cui essi avevano assunto la qualità di parte del processo presupposto, rispettivamente dal 15 ottobre 2003 e dal 12 luglio 2005, mentre, per il periodo precedente, essendo stato detto processo avente ad oggetto un'azione di danno temuto per il pericolo imminente sull'edificio del quale i ricorrenti erano condomini intentato, con ricorso dell'11 ottobre 1989, dal Condominio di (omissis), in persona del suo amministratore, soltanto costui avrebbe potuto richiedere il danno non patrimoniale per la durata irragionevole del processo, previa autorizzazione dell'assemblea condominiale, così come riconosciuto anche da talune pronunce di legittimità (Cass. n. 3396 del 2005 e Cass. n. 25981 del 2009, nonché, analogicamente, Cass. n. 17111 del 2005). La Corte rigettò, invece, le domande di equa riparaazione proposte da (omissis), (omissis) e (omissis) quali eredi di (omissis) e dalla prima in proprio. Costoro, in qualità di eredi di (omissis), non avevano diritto, secondo il giudice di merito, ad alcun indennizzo, essendo il dante causa deceduto appena quattro giorni dopo il suo intervento nel giudizio presupposto, mentre nulla spettava a (omissis) in proprio non essendo mai la stessa divenuta parte del giudizio presupposto, intentato, come chiarito, dal Condominio.

3. Per la cassazione di tale decreto hanno proposto ricorso (omissis), (omissis) e (omissis), affidando le sorti dell'impugnazione ad un unico motivo di censura, illustrato da memoria.

Con detto motivo denunciata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell'art. 12 preleggi, comma 1, degli artt. 1117 e 1131 cod. civ., singolarmente e/o in combinato disposto con l'art. 6 CEDU e artt. 10 e 117 Cost., in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare parti del processo presupposto i ricorrenti, in proprio o iure successionis, sul presupposto che lo stesso era stato intentato da Condominio di cui essi stessi erano condomini, così interpretando il citato L. n. 89 del 2001, art. 2 in modo illegittimamente riduttivo, nel senso di dar rilievo soltanto alla parte formale e non già a quella sostanziale, come era da considerarsi il condomino rispetto al Condominio, privo di soggettività giuridica e soltanto ente di gestione delle cose comuni.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

4. La Sezione Sesta 1 civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 21062 depositata il 27 novembre 2012, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione del ricorso a queste Sezioni Unite. Il Primo Presidente ha disposto in tal senso. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Il ricorso pone la questione relativa alla legittimazione dei singoli condomini ad agire in giudizio per far valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole del processo presupposto intentato dal Condominio, in persona dell'amministratore, del quale i condomini stessi non siano stati parti.

1.1. Al riguardo, l'ordinanza interlocutoria n. 21062/2012 rileva che questa Corte, con sentenze della Prima sezione civile n. 22558 del 23 ottobre 2009, n. 21322 del 14 ottobre 2011 e n. 21461 del 17 ottobre 2011, nell'affermare il difetto di potere rappresentativo in capo all'amministratore del condominio in ordine al diritto fatto valere in giudizio concernente l'equo indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001, ha osservato, anzitutto, che il condominio "privo di personalit  giuridica in quanto unicamente ente di gestione delle cose comuni e l'amministratore pu  agire in virt  della sola Delib. assembleare anche non totalitaria a tutela della gestione delle stesse mentre, per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli, "necessario lo specifico mandato da parte di tutti i condomini (mandato che, nella fattispecie oggetto dell'allora cognizione, "risultato essere insussistente).

In base a siffatta premessa si "quindi ritenuto non esservi dubbio sul fatto che il diritto all'equo indennizzo per la irragionevole durata di un processo non spetti all'ente condominiale, che "preposto unicamente alla gestione della cosa comune, in quanto l'eventuale patema d'animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singuli del diritto a risarcimento.

1.2. Si tratta di indirizzo che, al fondo, "permeato dei contenuti di quella giurisprudenza che ha avuto modo di affermare che nel condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione sfornito di personalit  distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, n , quindi, del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio (v., tra le altre, Cass., 4 luglio 2001, n. 9033; si veda anche Cass., 16 maggio 2002, n. 7119, per cui il singolo condomino deve sempre considerarsi parte nella controversia tra il Condominio e altri soggetti, anche se rappresentato ex mandato dell'amministratore: principio, codesto, enunciato, significativamente, in una controversia tra un Condominio ed un soggetto che asseriva di aver svolto attivit  di portiere, essendosi riconosciuto, ai fini della competenza

territoriale ex art. 30-bis cod. proc. civ., come â??parteâ? nel processo un giudice condomino del suddetto Condominio).

Tuttavia, precisa la predetta ordinanza interlocutoria, detto orientamento trova specificazione nella posizione, anchâ??essa fatta propria da una consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., 4 maggio 2005, n. 9213; Cass., 19 ottobre 2010, n. 21444; Cass., 21 settembre 2011, n. 19223), secondo cui il principio di diritto anzidetto non trova applicazione relativamente alle controversie che, avendo ad oggetto non diritti su un servizio comune ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunit  condominiale o lâ??esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino; pertanto, poich  in tali controversie non vi   correlazione immediata con lâ??interesse esclusivo di uno o pi ¹ partecipanti, bens  con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale a funzionamento e al finanziamento corretti dei servizi stessi, la legittimazione ad agire e ad impugnare spetta esclusivamente allâ??amministratore, sicch  la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest ultimo esclude la possibilit  per il condomino di impugnarla.

1.3. â?? L enunciato principio di esclusivit  della titolarit  del diritto all equa riparazione in capo ai condomini uti singoli   contrastato da altro indirizzo, che invece ammette la legittimazione del Condominio ad agire in base alla L. n. 89 del 2001. Di siffatto ultimo indirizzo (in relazione alla fattispecie propria del Condominio) sono espressione, segnatamente, Cass., 18 febbraio 2005, n. 3396, Cass., 24 novembre 2005, n. 24841 e Cass., 17 aprile 2008, n. 10084, le quali adducono a sostegno della propria tesi la posizione assunta dalla giurisprudenza della Corte EDU (si veda, in particolare, sebbene in dette pronuncia non sia esplicitamente citata, la sentenza *Comingersoll SA c. Portugal*, del 6 aprile 2000, secondo cui anche per le persone giuridiche (e, pi  in generale, per i soggetti collettivi) il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo,   â?!, e non diversamente da quanto avviene per gli individui persone fisiche, conseguenza normale, ancorch  non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libert  fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell ente o ai suoi membri. La richiamata ordinanza interlocutoria precisa, peraltro, che la citata Cass. n. 10084 del 2008 (seguita poi da Cass., 11 dicembre 2009, n. 25981) esclude che in capo all amministratore del Condominio, in difetto di mandato assembleare, sussista il potere di intraprendere azioni non conservative quale quella relativa al diritto all equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, il quale   ancorato all accertamento della violazione dell art. 6 della Convenzione CEDU, e cio  di un evento autonomo e diverso da quello oggetto del giudizio presupposto, ex se lesivo di un diritto della persona alla definizione di detti procedimenti in una durata ragionevole, ed avente per oggetto un indennizzo per il pregiudizio sofferto dal soggetto per il periodo eccedente tale durata.

1.4. Il principio della spettanza ai soggetti collettivi del danno non patrimoniale da durata irragionevole del giudizio si è andato consolidando nella giurisprudenza di questa Corte con specifico riferimento alle società, a di capitali (Cass., 22 dicembre 2004, n. 23789; Cass., 23 agosto 2005, n. 17111; Cass., 12 luglio 2011, n. 15250; Cass., 8 maggio 2012, n. 7024), che di persone (Cass., 10 aprile 2003, n. 5664; Cass. 30 settembre 2004, n. 19647; Cass., 16 febbraio 2005, n. 3118; Cass., 2 febbraio 2007, n. 2246; Cass., 14 maggio 2010, n. 11761). La medesima giurisprudenza appena richiamata ha, peraltro, puntualizzato che il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, p. 1, della Convenzione, specificamente richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 solo con riferimento alle cause proprie, e, quindi, esclusivamente in favore delle parti della causa nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo; ciò al fine di escludere detto diritto in capo ai soci che non siano stati parti del giudizio al quale abbia partecipato soltanto la società (di capitali o di persone).

1.5. Analoga affermazione di principio ha regolato fattispecie diverse dalle anzidette, ma che presentavano la comune peculiarità della richiesta del danno non patrimoniale da parte di soggetto non altrimenti partecipe al giudizio presupposto; trattasi, segnatamente, del caso dell'erede che voglia far valere iure proprio il diritto all'indennizzo per irragionevole durata del giudizio presupposto intentato dal dante causa, che può conseguire soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte; non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conduzione (Cass., 23 giugno 2011, n. 13803; Cass., 4 novembre 2009, n. 23416; Cass., 7 febbraio 2008, n. 2983; Cass., 13 dicembre 2006, n. 26686).

Analogamente è da dirsi quanto alla posizione della persona offesa dal reato, che al fine di conseguire il risarcimento del danno, si sia costituita parte civile nel processo penale, ha diritto alla ragionevole durata del processo, con le connesse conseguenze indennitarie in caso di violazione, soltanto dal momento di detta costituzione, mentre non rileva la precedente durata del procedimento (Cass., 3 aprile 2012, n. 5294; Cass., 29 aprile 2010, n. 10303; Cass., 10 febbraio 2006, n. 2969; Cass., 29 settembre 2005, n. 19032). Nella stessa ottica si colloca anche la posizione del minorenne, al quale spetta il danno non patrimoniale ex lege per la sua partecipazione al processo presupposto debitamente rappresentato, fino al momento della maggiore età, al raggiungimento della quale, avendo acquistato il libero esercizio dei propri diritti ed avendo la facoltà di costituirsi nel processo quale parte autonoma, lo stesso soggetto

perde da tale momento detto diritto, ove a ci² non abbia provveduto (Cass., 23 maggio 2011, n. 11338).

2.1. Secondo la concezione tradizionale, per condominio negli edifici dovrebbe intendersi sic et simpliciter la proprietà comune di alcune parti dell'edificio, poste a servizio di altre parti dell'edificio (i piani o le porzioni di piano: ossia, normalmente, gli appartamenti) e a queste ultime legate da un rapporto necessario e perpetuo di accessorietà e di complementarietà a senso unico.

Così configurato, il condominio si risolve in una comunione meramente strumentale rispetto all'esercizio dei singoli diritti di proprietà esclusiva sui diversi appartamenti: i quali, dal canto loro, seguirebbero un proprio destino individuale e autonomo, al di fuori della disciplina speciale del condominio e in armonia con la definizione generale della proprietà come diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo (art. 832 cod. civ.).

In dottrina si² si² delineata anche un'altra definizione, più¹ ampia, di condominio negli edifici come situazione mista, di comproprietà e di concorso di proprietà solitarie: una legata alle altre da un intimo nesso di reciproca complementarietà e funzionalità. Con lo straordinario diffondersi del fenomeno, è emerso sempre più chiaramente che, se la comproprietà delle parti comuni dell'edificio è funzionale alle proprietà solitarie degli appartamenti, queste ultime a loro volta vanno incontro, nel loro esercizio da parte dei singoli condomini, a una serie di limiti diversi da quelli ricordati in termini generali dall'art. 832 cod. civ. e desumibili, direttamente o indirettamente, dai principi espressi dalla normativa speciale sul condominio: limiti che, così come sono stati enucleati in concreto dalla giurisprudenza, rispondono all'esigenza di rendere funzionale l'esercizio della proprietà sui singoli appartamenti con la destinazione delle parti comuni dell'edificio a una utilizzazione collettiva e conforme alle caratteristiche naturali dell'edificio stesso. Pertanto, secondo una parte della dottrina, il condominio si configura come una struttura organizzativa che riproduce, sia pure in embrione, il modello tipico delle associazioni, provvedendo a un'attività di gestione che, in quanto affidata a organi dotati ex lege di poteri essenzialmente inderogabili (art. 1138 c.c., comma 4), tende ad attribuire all'interesse del condominio una rilevanza oggettiva, distinguendolo dagli interessi soggettivi dei singoli condomini.

2.2. Per evidenziare la tendenziale oggettivizzazione di un interesse proprio del condominio, la giurisprudenza suole definire quest'ultimo come ente di gestione, sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli partecipanti. La definizione, pur efficace, rischia per² di ingenerare equivoci circa la possibilità di attribuire al condominio una soggettività paragonabile a quella correttamente ricollegata agli enti collettivi non riconosciuti come persone giuridiche. Un indirizzo minoritario della dottrina riconosce al condominio la personalità giuridica riconducendo il rapporto anzidetto nell'ambito del rapporto organico, e qualificando l'amministratore come un organo della collettività, munito di un potere di

rappresentanza che discende dalla specifica funzione della quale Ã investito. Alla stregua di tale concezione lâufficio dellâamministratore avrebbe carattere necessario con estensione della rappresentanza anche ai condomini dissenzienti e con facoltÃ di agire contro il mandante.

Tale indirizzo ha ricevuto nuova linfa dalla legge di riforma del condominio (L. 11 dicembre 2012, n. 220, recante Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici). Infatti, se Ã pur vero che nel corso dei lavori preparatori di tale legge si era tentato senza successo di introdurre la previsione espressa del riconoscimento della personalitÃ giuridica del condominio, e che lâart. 1139 cod. civ. rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle norme in tema di comunione, per contro, Ã da sottolineare lâobbligo dellâamministratore, posto dallâart. 1129, comma 12, n. 4, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla citata L. n. 220 del 2012, art. 9 di tenere distinta la gestione del patrimonio del condominio e il patrimonio personale suo o di altri condomini, cosÃ come la costituzione di un fondo speciale, prevista dallâart. 1135 c.c., n. 4, come sostituito dallâart. 13 della cit. legge, e, soprattutto, la previsione, di cui allâart. 2659 cod. civ., comma 1 come riformulato dallâart. 17 della cit. stessa, in tema di note di trascrizione, secondo la quale, per i condomini Ã necessario indicare lâeventuale denominazione, lâubicazione e il codice fiscale.

Ebbene, se pure non Ã sufficiente che una pluralitÃ di persone sia contitolare di beni destinati ad uno scopo perchÃ sia configurabile la personalitÃ giuridica (si pensi al patrimonio familiare o alla comunione tra coniugi), e se dalle altre disposizioni in tema di condominio non Ã desumibile il riconoscimento della personalitÃ giuridica in favore dello stesso, riconoscimento dapprima voluto ma poi escluso in sede di stesura finale della L. n. 220 del 2012, tuttavia non possono ignorarsi gli elementi sopra indicati, che vanno nella direzione della progressiva configurabilitÃ in capo al condominio di una sia pure attenuata personalitÃ giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una soggettivitÃ giuridica autonoma.

3. â Dalla concezione del condominio come ente sprovvisto di personalitÃ giuridica, discende la qualificazione dellâamministratore come mandatario, con conseguente configurabilitÃ nel rapporto tra lo stesso ed i condomini di una rappresentanza volontaria conseguente ad un mandato collettivo. Nei limiti di tali attribuzioni, o dei maggiori poteri eventualmente conferitigli dal regolamento di condominio o dallâassemblea, egli ha la ârappresentanzaâ dei condomini e puÃ stare in giudizio sia per essi contro terzi sia contro alcuno di essi per tutti gli altri (art. 1131, commi 1 e 2).

3.1. â Ma la giurisprudenza di legittimitÃ ha ritenuto che il singolo condomino debba sempre considerarsi parte nella controversia tra il condominio e altri soggetti, anche se rappresentato ex mandato dellâamministratore: ciÃ proprio nella prospettiva della mancanza di soggettivitÃ del condominio. CosÃ, in una controversia tra un condominio ed un soggetto che asseriva di aver svolto attivitÃ di portiere, la Corte ha ritenuto, ai fini della competenza territoriale ex art. 30-bis cod. proc. civ., âparteâ nel processo un giudice condomino del suddetto condominio

(Cass., sent. n. 7119 del 10/02/2002).

Si legge nella motivazione di Cass. sent. n. 9213 del 2005 che, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti connessi alla detta partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore stesso che non l'abbia impugnata.

Tale principio, affermato in materia di controversie aventi ad oggetto azioni reali, incidenti sul diritto pro quota di ciascun condomino in ordine alle parti comuni, o lato sensu tali, od esclusivo sulla singola unità immobiliare, o anche personali, ove incidenti in maniera immediata e diretti sui loro diritti, non trova applicazione relativamente alle controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un servizio comune, bensì la gestione di esso, ed intese, dunque, a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale, o l'esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino, nelle quali non vi è correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediamente individuale al funzionamento ed al finanziamento corretti dei servizi stessi, onde in tali controversie la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all'amministratore, la mancata impugnazione della sentenza da parte del quale esclude la possibilità di impugnazione da parte del singolo condomino (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 6480 del 3 luglio 1998; n. 8257 del 29 agosto 1997).

3.2. La predetta impostazione, che considera il condomino sempre parte nella controversia tra il condominio e gli altri soggetti entra in crisi ove ci soffermi sulla autonomia del condominio come centro di imputazione di interessi, di diritti e doveri, cui corrisponde una piena capacità processuale. In tal caso, infatti, se il condominio è e cioè l'amministratore sulla base della Delib. autorizzativa dell'assemblea salvo che si tratti di azione collegata al potere del primo di esercitare gli atti conservativi sui beni di proprietà comune del condominio il singolo condomino può essere considerato parte in quel processo solo se vi intervenga.

4. Per quanto concerne, poi, specificamente le controversie L. n. 89 del 2001, art. 2 deve aggiungersi che il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, specificatamente richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 solo in relazione alle cause proprie e quindi esclusivamente in favore delle parti della causa nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche in favore dei soggetti che siano ad essa rimasti estranei (v. Cass., sent. n. 23173 del 2012). Al riguardo, si è sottolineato che il pregiudizio risarcibile si ricollega non alla situazione soggettiva che costituisce l'oggetto del processo presupposto, ma alle sofferenze correlate alla protrazione ingiustificata dello stesso; in tale ambito

appare imprescindibile la partecipazione a tale causa, che, per altro, soprattutto nel giudizio civile, Ã sempre sorretta da un interesse non di mero fatto, ma giuridico, che sussiste anche in relazione al c.d. intervento adesivo o dipendente (Cass., sent. n. 23173, cit.).

Secondo la dottrina la risarcibilit  del danno morale resta ancorata saldamente alla qualit  di parte processuale, pena la possibile duplicazione dei risarcimenti, come ritenuto da quella giurisprudenza che giudica irrilevante il disagio patito dai soci o dall'amministratore della societ , anche se ai limitati effetti dell'accoglimento della ulteriore pretesa di indennizzo da questi azionata in proprio. Il che deve naturalmente valere anche per i soci delle societ  di persone le quali, pur essendo prive di personalit  giuridica, costituiscono un autonomo centro di imputazione soggettiva di rapporti giuridici, anche agli effetti della Legge Pinto (v. Cass., sent. n. 3118 del 2005).

4.1.- Ne consegue che il singolo condominio non pu  essere ritenuto parte qualora sia rappresentato dall'amministratore. Sicch , posto che comunque, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 anche per le persone giuridiche e i soggetti collettivi il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, Ã, non diversamente da quanto avviene per gli individui persone fisiche, conseguenza normale, ancorch  non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert  fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri (v., ex plurimis, Cass., sent. n. 13986 del 2013), deve, perci , da un lato, ammettersi la legittimazione del condominio ad agire in base alla legge, sia pure solo in presenza di mandato assembleare, non sussistendo in capo all'amministratore il potere di intraprendere azioni non conservative quale quella relativa al diritto all'equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001.

4.2. Per altro verso, ed in particolare per ci  che maggiormente rileva ai fini della soluzione della presente controversia, deve escludersi che il singolo condominio che non sia stato parte in senso formale nel processo presupposto sia legittimato ad agire per la equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo ex L. n. 89 del 2001.

Siffatta soluzione Ã, del resto, coerente con quanto segnalato anche nella ordinanza interlocutoria n. 21062 del 2012 con gli approdi cui Ã pervenuta la giurisprudenza di legittimit  con riferimento al caso dell'erede che voglia far valere iure proprio il diritto all'indennizzo, in relazione al quale si Ã affermato che ci  pu  avvenire solo per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, quegli abbia assunto a sua volta la qualit  di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuit  della stessa posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a

carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo ha ricevuto danni patrimoniali e non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione in relazione al concreto patema subito, che presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione (v. Cass.; sent. n. 13803 del 2011). Analogo discorso deve farsi anche con riferimento alla posizione della persona offesa dal reato, che, al fine di conseguire il risarcimento del danno, si sia costituita parte civile nel processo penale, e che ha diritto alla equa riparazione soltanto dal momento di detta costituzione, mentre non rileva la precedente durata del procedimento (Cass., sent. n. 5294 del 2012).

Parimenti, al minorenni spetta il danno non patrimoniale ex lege per la sua partecipazione al processo presupposto debitamente rappresentato, fino al momento della maggiore età, al raggiungimento della quale, avendo acquistato il libero esercizio dei propri diritti ed avendo la facoltà di costituirsi nel processo quale parte autonoma, lo stesso soggetto perde detto diritto, ove a ciò non abbia provveduto (Cass., sent. n. 11338 del 2011).

4.3. Mette conto, infine, richiamare sul punto, ad ulteriore suffragio della tesi qui accolta, la sentenza di queste Sezioni Unite n. 6072 del 2013, con la quale è stata risolta in senso negativo la questione della legittimazione degli ex soci di società che, parte in un giudizio di durata irragionevole, volontariamente si sia cancellata dal registro delle imprese senza aver agito per accertamento e la liquidazione del diritto all'equo indennizzo, a succedere alla società estinta nella titolarità del credito indennitario. In tale pronuncia si è rilevato che il credito oggetto del processo presupposto, sorto originariamente in capo alla società, che era parte di detto giudizio lungamente protrattosi, risultava controverso e perciò richiedeva accertamento e la liquidazione nel momento in cui la società aveva deciso di farsi cancellare dal registro delle imprese: siffatta scelta aveva implicato la tacita rinuncia della società al credito in questione, manifestandosi incompatibile con la volontà di pervenire al concreto accertamento ed alla liquidazione del credito stesso, per poter poi provvedere all'eventuale ripartizione del ricavato tra i soci.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, alla luce del seguente principio di diritto: Nel caso di giudizio intentato dal Condominio e del quale, pur trattandosi di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini al condominio, costoro non siano stati parte, spetta esclusivamente al Condominio, in persona del suo amministratore, a ciò autorizzato da Delib. assembleare, far valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole di detto giudizio.

Nella novità e complessità della questione le ragioni della compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 24 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2014

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *Nel caso di un giudizio intentato dal Condominio, e dal quale i singoli condomini, pur essendo coinvolti per diritti connessi alla loro partecipazione, non siano stati formalmente parte, la legittimazione a far valere il diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo spetta esclusivamente al Condominio, agendo tramite il suo amministratore e previa autorizzazione dell'assemblea condominiale.*

Supporto Alla Lettura :

Condominio

1. La natura giuridica del Condominio. Quella della natura giuridica del condominio Ã una questione che ha fatto sorgere numerosi contrasti in dottrina e in giurisprudenza. La giurisprudenza di legittimitÃ si Ã piÃ¹ volte espressa sostenendo che il condominio non puÃ² considerarsi un soggetto giuridico distinto dai singoli condomini che lo compongono. Secondo la giurisprudenza di legittimitÃ , il condominio Ã un ente di gestione sfornito di personalitÃ distinta da quella dei suoi partecipanti. In questo contesto dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diverse teorie alle volte in contraddittorio tra loro. SÃ detto che il condominio Ã: a) un ente di gestione sprovvisto di personalitÃ giuridica e autonomia patrimoniale distinta da quella dei suoi partecipanti (Cass. n. 7891/2000); b) un centro d'imputazione d'interessi distinto dai singoli partecipanti (Cass. 19 marzo 2009, n. 6665); c) una organizzazione pluralistica (Cass. SS.UU. n. 9148/08). La legge di riforma n. 220/2012 non ha preso posizione sul problema ma, come evidenziato dalle Sezioni unite della Suprema corte nella sentenza n. 19663/2014, ha introdotto una serie di disposizioni che sembrerebbero confermare la tendenza alla progressiva configurabilitÃ di una sia pur attenuata personalitÃ giuridica. In merito si rimanda all'ammissione della pignorabilitÃ da parte dei fornitori del conto corrente condominiale, nonostante il nuovo disposto dell'art. 63 disp. att. c.c. sulla responsabilitÃ dei singoli condomini per le obbligazioni comuni. Ma con la sentenza n. 10934/2019, le medesime Sezioni unite hanno escluso che il condominio possa configurarsi come un autonomo soggetto di diritto.

2. Condominio consumatore Ã utile ricordare che ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo (d.lgs n. 206/2005), consumatore o utente Ã *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta* (art. 3 lett. a) Codice del consumo), mentre il professionista Ã *la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario* (art. 3 lett. c) Codice del consumo). L'orientamento che si Ã finora delineato, sia di merito che di legittimitÃ , ha valorizzato in via pressochÃ esclusiva l'assunto secondo il quale, essendo il condominio ente di gestione privo di personalitÃ giuridica, *«l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale»* (Cassazione, sentenze 10679/2015 e 452/2005). Di recente il tribunale di Milano, con ordinanza sospensiva del giudizio, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: *«Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell'ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di persona fisica e di persona giuridica, allorché tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei all'attività professionale e versi in una situazione di inferioritÃ nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione e di scelta»* (Trib. Milano, ord. 1 aprile 2019). La corte di Giustizia si Ã pronunciata affermando che il

Giurispedia.it